

Vademecum

**Costituzione, Leggi, articoli di legge, sentenze di
Tribunali e Trattati internazionali da utilizzare
per la tutela contro la violazione dei propri diritti
in periodo di dittatura medico-sanitaria da
Covid-19**

19 marzo 2021

Sommario

Questo opuscolo nasce con l'obiettivo di supportare il cittadino che si muove liberamente in strada a piedi senza uso di mascherina quale presidio medico chirurgico o che si sposta liberamente in auto tra diverse regioni della penisola italiana.

Il cittadino che viene fermato da agenti delle forze dell'ordine e vede violati i suoi diritti e le sue libertà fondamentali, con atti verbali dei suddetti agenti che mirano ad intimidire il fermato facendo appello ai DPCM o Decreti Legge in vigore del Governo Conte, può usare questo Vademecum al cospetto dell'autorità come supporto giuridico per rispondere in forza di legge.

Questo piccolo manuale raccoglie solo un sottoinsieme delle leggi e articoli di legge, sia del diritto positivo che di quello internazionale, con relativo testo annesso.

Per gli articoli di legge che contengono un testo troppo lungo, le loro parti fondamentali ed essenziali da ricordare sono meglio evidenziate con la marcatura in neretto.

INDICE

I DIRITTO POSITIVO

1	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	7
2	SENTENZE TRIBUNALI	12
3	CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE	17
4	CODICE CIVILE	24
5	LEGGI ORDINARIE	26
6	LEGGI ITALIANE DI RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI	30

II DIRITTO INTERNAZIONALE

7	TRATTATI INTERNAZIONALI	33
---	-------------------------	----

INTRODUZIONE

Un virus ha una grandezza di circa **120 nm** (nanometri, o milionesimi di millimetro). Affermare di poterlo bloccare con una mascherina è come dire di poter bloccare delle zanzare con un'inferriata. Nei laboratori di ricerca in cui si analizzano i veri virus, vengono utilizzate **maschere professionali a chiusura facciale ermetica** il cui circolo ossigeno-anidride carbonica viene alimentato da ossigenatore esterno. Come dicono ormai milioni di medici da tutto il mondo, le mascherine non bloccano alcun virus.

Indossare la mascherina (che è un **Trattamento Sanitario Obbligatorio**) come ci viene "imposto" da questo Governo di corrotti non eletti, a mezzo DPCM, è contro i Trattati Internazionali, nonché contro la Costituzione e le Leggi Ordinarie, che sono di rango superiore. All'interno del Diritto vige una **Gerarchia** ben precisa dove alcune leggi sono superiori ad altre e **non possono dunque essere modificate da leggi di rango inferiore**. Ecco di seguito la Gerarchia dell'Ordinamento Giuridico Italiano:

1. **Trattati Internazionali** – Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Convenzione di Oviedo, etc.
2. **Costituzione Italiana**
3. **Leggi Primarie** (approvate da Camera e Senato, e promulgate dal Presidente della Repubblica)
4. **Decreti Legge** (che entro 60 giorni devono essere trasformati in Leggi Primarie)
5. **Leggi Secondarie** (che possono solo "affinare in dettagli" le Leggi Primarie, né limitare e né modificare le Leggi Primarie, né tantomeno la Costituzione)
6. **Ordinanze Amministrative** – Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o **DPCM**, che sono gerarchicamente sottostanti a tutte le altre leggi, e di conseguenza non possono in alcun modo surclassare, limitare, modificare o andare contro Leggi Primarie, Costituzione o Trattati Internazionali (così tutte le altre **Ordinanze Ministeriali**)

Armiamoci di Intelletto e Informazione e combattiamo per la Libertà.

Parte I

DIRITTO POSITIVO

Si riportano di seguito alcuni articoli principali della Costituzione della Repubblica da tenere a mente in caso di necessità.

Tutti gli articoli citati sono riportati nella loro interezza, ma qualora un articolo fosse troppo lungo da ricordare, la sua parte fondamentale é evidenziata in **neretto** per facilitare il lettore a ricordarne la parte essenziale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

... gli operatori postali o portalettere che firmano lettere o raccomandate a nostro carico, stanno violando l'Art. 15 della Costituzione e sono penalmente passibili di denuncia per violazione d'atti d'ufficio

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa

periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

... agli agenti delle Forze dell'Ordine che vi intimano di indossare la mascherina minacciandovi di sanzione fate presente che sono passibili di denuncia se vi obbligano a rinunciare ai vostri Diritti di Libertà Personale dichiarata Inviolabile dall'Art. 13 della stessa Costituzione

TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

TITOLO III – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

TITOLO IV – RAPPORTI POLITICI

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – IL PARLAMENTO

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di

pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

2 | SENTENZE TRIBUNALI

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FROSINONE N. 516 DEL
29.07.2020

Conclusioni: come in atti

CANESTRINILEX.COM

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto di cui all'oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato.

L'Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

A) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili "ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto

Il 15/07/2020 il Giudice di Pace Emilio Manganiello, con sentenza n. 516/-2020, ha annullato alcune multe da violazione del lockdown, dichiarando **illegittimo lo Stato di Emergenza e tutti i DPCM di Conte**. La Dichiarazione dello Stato di Emergenza è illegittima, in quanto secondo la Costituzione può essere dichiarato solo tramite l'Art. 78 e solo in caso di Guerra. Il nostro Primo Ministro ha invece dichiarato un'Emergenza Sanitaria tramite il DL n. 1 del 2 Gennaio 2018 o Legge per la Protezione Civile, la quale contempla solo Stati di Emergenza da Calamità Naturali (Terremoti, etc.). Segue nella nota a piè di pagina il riferimento web della sentenza del Giudice di Pace. ¹

ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA, 16.12.2020

CASSAZIONE.net

se rispetto a ciò la parte si sia diligentemente attivata, o abbia invece subito le conseguenze del provvedimento illegittimo o *contra ius*.

In tale ipotesi, invero, verrebbe a cadere lo stesso presupposto di partenza invocato dalla parte per fondare ogni pretesa.

Appare dunque necessario verificare se in concreto la limitazione imposta con atti provvedimentali ed atti aventi forza di legge fosse legittima.

2. Punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM. Tale atto, come noto, non è di natura normativa, ma ha natura amministrativa. Tale natura resta anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente, lo "legittimi", e sempre che tale legittimazione "delegata" sia attribuita nei limiti consentiti.

In questa prospettiva non vi è dubbio che l'azione della amministrazione che operi attraverso atti amministrativi sia responsabilizzante, in quanto esposta; diversamente dall'operare attraverso atti aventi forza di legge, anche alle ulteriori censure tipiche dei provvedimenti amministrativi, e non solo al sindacato politico.

Tutti tali profili devono quindi essere analizzati.

Un primo aspetto da verificare è la idoneità del DPCM a comprimere i diritti fondamentali che ha, di fatto, investito e compresso.

Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che hanno rilevato la incostituzionalità del DPCM.

Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pace di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore e forza di legge.

Va rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario

¹ Sentenza n. 516/2020

CASSAZIONE *net*

derivante da agenti virali trasmissibili: "ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) ...".

Però, con le parole della succitata giurisprudenza "Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di "rischio sanitario" da, addirittura, "agenti virali"."

Infatti, l'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che "gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".

Sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al "rischio sanitario".

A ciò è doveroso aggiungere, sempre con le parole del giudice sopra menzionato, che "i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attribuita al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi

Il giudice di Roma interroga le leggi sulle limitazioni indotte dal governo e arriva alla conclusione che "i Dpcm siano viziati da violazioni per difetto di motivazione". "I Dpcm... siano in realtà viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili", cioè non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, della legge: sono acqua fresca. In pratica, producono effetti reali sulle persone e le loro attività, costretti a chiudere per l'azione di controllo delle Forze dell'ordine, ma, come il giudice conferma, il governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico, violando le leggi e non dando vere motivazioni.

Nelle note a piè di pagina sono riportati i due riferimenti web dell'ordinanza completa del TAR di Roma che distrugge integralmente l'operato del governo definito radicalmente illecito, e l'articolo di giornale della testata online affariitaliani.it che riporta una spiegazione della relativa sentenza del Tribunale.^{2 3}

² Sentenza TAR Roma

³ Covid, atti del governo illegittimi. Tribunale di Roma: i Dpcm tutti illegali

SENTENZA PENALE DEL 27.01.2021 N. 54 DEL GUP DI
REGGIO EMILIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP

Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i, come da *allegata* copia della *richiesta di emissione di decreto penale di condanna*, del delitto di cui all'art 483 CP,

[a] del reato p. e p. dall'art 483 C.P., perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell'abitazione in contrasto con l'obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: **G. M.** di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; **C. D.** di averla accompagnata.
In Correggio il 13.03.2020]

MOTIVAZIONE

Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l'emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti. Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.

- in via assorbente, deve rilevarsi la **indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020**, evocato nell'autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato - come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo,
- Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.

Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.

un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini,

- In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell'art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
- Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato "costretto" a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile

siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento.

Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato,

P.Q.M.

Visto Part. 129, 530, nonché 459 III CPP,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di **C. D. e G. M.** in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Reggio Emilia, 27.01.2021

Il Giudice
dott. Dario De Luca

Il Cancelliere

Per una migliore lettura della Sentenza del TAR di Reggio Emilia vedere

le note a piè pagina, insieme a due articoli che riportano i fatti. ⁴ ⁵ ⁶ ⁷

⁴ **Sentenza TAR Reggio Emilia**

⁵ **DPCM illegittimi per lesione della libertà personale e non punibilità**

⁶ **I DPCM sono incostituzionali. Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 54/2021**

⁷ **Covid: l'autocertificazione falsa non è reato**

3

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 234 - C.P.P.

Prova documentale.

1. **È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.**

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

... se durante un fermo da parte di agenti delle FF.OO. ci accorgiamo che si sta perdendo il controllo della situazione (mancanza di collaborazione), è sufficiente dichiarare agli agenti che per tutela dei nostri diritti e per la loro, si effettuerà una registrazione audio/video da utilizzare a nostra difesa nelle sedi opportune.

È LECITO VIDEORIPRENDERE LE FORZE DI POLIZIA MENTRE OPERANO?

Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, datata 24 gennaio 2012, n.10697: *"tutto quello che l'occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso"*.

IMPORTANTE: Non diffondere il video attraverso canali social o piattaforme video online.

Gli operatori di polizia, allorquando comprendano di essere videoregistrati, se non sussistono specifiche motivazioni che lo vietino, dovrebbero identificare compiutamente il soggetto operante, provvedere a far registrare la loro richiesta di non essere ripresi e che comunque non prestano il loro consenso alla diffusione delle immagini e/o dell'audio e che tuteleranno i loro diritti eventualmente violati nelle opportune sedi legali, sia civili che penali.

Eventuali intimidazioni ad interrompere le registrazioni, o il sequestro delle apparecchiature in uso, o l'ordine di cancellare le immagini acquisite, potrebbero infatti integrare un abuso da parte degli operatori di polizia stessi.

Art. 283 - C.P.

Attentato contro la costituzione dello Stato.

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 287 - C.P.**Usurpazione di potere politico o di comando militare.**

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Art. 294 - C.P.**Attentati contro i diritti politici del cittadino.**

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323 - C.P.**Abuso d'ufficio.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 328 - C.P.**Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 - C.P.**Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 414 - C.P.**Istigazione a delinquere.**

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

un agente in servizio che vi intima di indossare la mascherina e vi minaccia di sanzione se vi rifiutate di farlo, è passibile di Denuncia Penale per Istigazione a Delinquere in quanto vi sta invitando a violare le leggi sopracitate e sottocitate, e rischia sanzioni, provvedimenti, licenziamento e arresto. . .

Art. 416 - C.P.**Associazione per delinquere.**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 422 - C.P.**Strage.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

*Capo I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza*

Art. 438 - C.P.**Epidemia.**

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.

La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Art. 452 - C.P.**Delitti colposi contro la salute pubblica.**

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

- 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

Art. 476 - C.P.**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

*Capo III
Della falsità in atti
Cassazione penale, sez. V,
sentenza 06 febbraio 2018
n° 5452.*

Art. 479 - C.P.**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 483 - C.P.**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 494 - C.P.

Sostituzione di persona.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Art. 589 - C.P.

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 600 - C.P.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. **La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.**

*Capo III
Dei delitti contro la
libertà individuale*

*Sezione I
Dei delitti contro la
personalità individuale*

Art. 605 - C.P.

Sequestro di persona.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma,

ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Art. 608 - C.P.

Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 610 - C.P.

Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 640 - C.P.

Truffa aggravata.

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 643 - C.P.**Circonvenzione di persone incapaci.**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Art. 651 - C.P.**Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.**

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 656 - C.P.**Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.**

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Art. 658 - C.P.**Procurato allarme presso l'autorità.**

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Art. 661 - C.P.**Abuso della credulità popolare.**

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.¹

Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

¹ **DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8** – Comma 4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 6 - C.C.**Diritto al nome.**

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

**Capo II
Dei requisiti del contratto****Art. 1325 - C.C.****Indicazione dei requisiti.**

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Art. 1326 - C.C.**Conclusione del contratto.**

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1454 - C.C.**Diffida ad adempiere.**

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Titolo IX

Dei fatti illeciti

Art. 2043 - C.C.

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

5

LEGGI ORDINARIE

LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152

Art. 5

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

LEGGI 31 LUGLIO 2005, N. 155

DECRETO LEGGE 155 DEL 2005 CHE PROIBISCE DI CIRCOLARE IN LUOGHI PUBBLICI CON IL VISO COPERTO

Le misure antiterrorismo del citato decreto legge 155 del 2005 **rendono più severa la legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto:** la pena passa da 6 mesi o un anno di reclusione a 2 anni di reclusione e l'ammenda da 1000 a 2000 euro.

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4 – T.U.L.P.S.

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 maggio 1962, n. 30 (G.U. 31 marzo 1962, n. 85, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 85 – T.U.L.P.S.

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

Un titolare di esercizio pubblico (negozi, bar, ristorante, ecc.) NON può rifiutare di servirvi. Se pagate, ovviamente. Il suddetto titolare è tenuto a conoscere gli articoli di legge che lo prescrivono; per noi è bene poterli citare in caso d'emergenza. Cominciamo con il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.) che al capitolo 15 (Degli esercizi pubblici) recita:

Art. 187 – T.U.L.P.S.

Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale [cliente in stato di ebbrezza], **gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo**; la violazione è punita con sanzione da €516,00 a €3.096,00.

Se vi vietano di entrare in un negozio senza la mascherina, fate presente che stanno compiendo un atto illegale e possono essere denunciati ai sensi di questo art. di legge. NON possono rifiutarsi di farvi entrare.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

CAPO I - Le sanzioni amministrative

SEZIONE I - Principi generali

1. Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Art. 1

Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 49 (R)**Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione**

È possibile appellarsi a questo articolo di legge se durante un fermo da parte di agenti delle FF.OO. ci richiedessero di certificare il nostro stato di salute intimandoci a firmare l'autocertificazione del Governo per gli spostamenti sul territorio nazionale.

1. **I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.**
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Art. 74 (L-R)**Violazione dei doveri d'Ufficio**

ad esempio è possibile appellarsi a questo articolo di legge qualora ci trovassimo all'Ufficio Protocollo del Comune e l'operatore si rifiutasse di fornirci il/i numero/i di protocollo/i da noi richiesti da apportare ai nostri documenti.

1. **Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)**
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
 - A) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
 - B) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
 - C) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

CODICE DELLA STRADA (D.LGS. N. 285/1992)

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 192.**Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti**

L'articolo 192 è composto da 7 commi, ma sono riportati solo i primi due che sono quelli che ci interessano di più. Durante un fermo, alla richiesta di un agente di favorire patente e libretto di circolazione o eventuali altri documenti, è diventata ormai consuetudine da parte delle persone consegnare in mano i propri documenti. La legge dice però di esibire, non consegnare.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. **I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.**

NUOVO CODICE DELLA STRADA 2020: COSA PREVEDE?

ELIMINATO OBBLIGO DI PATENTE E LIBRETTO Con le nuove linee guida del CdS 2019, viene eliminato l'obbligo di dover presentare patente e libretto durante un classico controllo. Questo perché d'ora in poi i controlli verranno fatti direttamente via telematica. ^{1 2}

¹ Addio patente e libretto in auto: in arrivo le nuove regole

² Obbligo esibizione patente e libretto: addio con il nuovo codice della strada

6

LEGGI ITALIANE DI RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Seguono le tre leggi nazionali fondamentali ratificate dalla Repubblica italiana in materia di Trattati internazionali riguardo la difesa dei diritti umani.

LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU – Convenzione Europea Diritti dell'Uomo) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

LEGGE 25 OTTOBRE 1977, N. 881

Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:

- a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

I due patti internazionali di cui alle lettere a) e b) nel primo articolo recitano entrambi quanto segue:

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

LEGGE 28 MARZO 2001, N. 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biotecnologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani.

Parte II

DIRITTO INTERNAZIONALE

7

TRATTATI INTERNAZIONALI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

TRATTATO DI OVIEDO

Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 2 – Primato dell'essere umano

L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Capitolo II – Consenso

Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI, 2005

Articolo 6. Consenso

1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona coinvolta. L'informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi. Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con il rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in particolare l'art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.

3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, può dovere essere ricercato l'ulteriore accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso tuttavia l'accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di un'altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato dell'individuo.

CODICE DI NORIMBERGA, 1946/1947

Punto 1

Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta.

NOTA Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l'intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione da prendere una decisione cosciente e illuminata. Quest'ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell'esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell'esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli possono derivare dal sottoporsi dell'esperimento. Il dovere e la responsabilità

di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell'esperimento. È un dovere e una responsabilità che possono essere impunemente delegati ad altri.

CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - A) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - B) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - C) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)**, in Italia anche nota come **Carta di Nizza**, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

Articolo 1 **Dignità umana**

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 **Diritto alla vita**

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

Articolo 3 **Diritto all'integrità della persona**

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - A) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - B) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - C) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - D) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 8 **Protezione dei dati di carattere personale**

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 30 **Tutela in caso di licenziamento ingiustificato**

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti.

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.

Articolo 1

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.